



Repubblica italiana del. n. **292/2014/PRSE**

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2014

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Giovanni MOCCI	Consigliere
Nicola DI GIANNANTONIO	Consigliere (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario



VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'articolo 148*bis* del TUEL come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione del 28 marzo 2014, n. 51/2014/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo per l'anno 2014"*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 12 luglio 2013, n. 18/SEZAUT/2013/INPR, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ai organi di revisione economico-finanziaria degli enti*




locali nella predisposizione di distinte relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati”;

VISTA la deliberazione del 5 dicembre 2013, n. 382/2013/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, ha fissato il termine per l’invio delle relazioni in discorso al 20 gennaio 2014;

VISTO il decreto del 13 febbraio 2014, n. 3/2014, con cui il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo per l’anno 2014;

ESAMINATA la relazione dell’Organo di revisione sul **rendiconto 2012** del **Comune di ROCCA SAN GIOVANNI (CH)** acquisita, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 20 gennaio 2014, protocollo n. 288 e successivamente modificata a seguito di rettifica da parte del consiglio comunale del conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2012 ed acquisita, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 09 maggio 2014, protocollo n. 1556;



VISTA l’ordinanza del 26 settembre 2014, n. 30/2014, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la Camera di Consiglio del 29 settembre 2014;

UDITO il relatore, Consigliere Nicola Di Giannantonio;

FATTO E DIRITTO

L’art. 148*bis* del TUEL ha attribuito nuovi e più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell’esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto del patto di stabilità

interno, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Nei casi più gravi, la Sezione ha la possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi, perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può perfino precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria degli stessi.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2012 del Comune di Rocca San Giovanni (CH), l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Tuttavia, dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione emergono le seguenti irregolarità/criticità:

- ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso del 2012 (entità anticipazioni € 616.152,54);
- l'Ente anche nel corso del 2013, e fino alla data di compilazione del questionario al Rendiconto di gestione per l'anno 2012, ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria:



- > somme iscritte a ruolo al 1 gennaio 2012, provenienti da esercizi ante-2008 pari ad € 81.423,26 e conservate al 31 dicembre 2012 per € 80.594,77;
- > presenza di residui attivi e passivi risalente ad esercizi precedenti al 2008;
- > mancato contenimento delle spese ai sensi dell'articolo 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del D.L. n. 78/2010 (Tab. 1.14, pag. 31 del questionario);
- > mancato rispetto del limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del T.U.E.L.;

In relazione alle criticità segnalate, l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una migliore gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. A tal fine, questa Sezione valuterà le iniziative intraprese dal Consiglio comunale di Rocca San Giovanni (CH) e le relative ricadute di carattere finanziario, monitorandone l'andamento nei successivi esercizi.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

DELIBERA

di considerare esaurita l'istruttoria di controllo ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dell'art. 148*bis* del TUEL,



sul rendiconto 2012 del Comune di Rocca San Giovanni (CH), con prescrizioni, avendo accertato la presenza di irregolarità/criticità così come sopra evidenziate;

RITIENE

opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sui profili di criticità segnalati affinché provveda all'adozione di idonei interventi da comunicare a questa Sezione regionale di controllo;


ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, e al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Rocca San Giovanni (CH).

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2014.


L'Estensore

Nicola DI GIANNANTONIO




Il Presidente

Maria Giovanna GIORDANO



Depositata in Segreteria il - 9 OTT. 2014

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARRIA

